Sent. n. 39/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero	FLOREANI	Presidente relatore
Giuseppe	DI PIETRO	Consigliere
Giuseppe	VICANOLO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13647 del registro di segreteria proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria

contro

Fabrizi Righi, non costituito,

con l'intervento adesivo della Regione Umbria, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Benci e Luciano Ricci, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura regionale in Corso Vannucci, 96.

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza pubblica del 17 luglio 2024, il presidente relatore Piero Floreani e il Pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Enrico Amante.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto di citazione depositato in data 20 dicembre 2023, ha convenuto in giudizio Fabrizio Righi, nella qualità di dirigente medico, responsabile di Struttura ‘Ambulatorio cardiologico di pronto soccorso’ dell’Azienda ospedaliera Silvestrini di Perugia, per aver determinato il danno indiretto verificatosi per effetto della corresponsione del risarcimento del danno in via transattiva in favore degli eredi del paziente Giovanni Dosa, deceduto al proprio domicilio per sindrome coronarica acuta - infarto del miocardio - a meno di un’ora di distanza dalla dimissione dal pronto soccorso cardiologico il 2 gennaio 2012.

La fattispecie riguarda una vicenda di responsabilità amministrativa dedotta dalla Procura regionale in cui l’illecito è ritenuto ascrivibile al convenuto per aver omesso, con condotta imprudente, negligente ed imperita, il prolungamento dell’osservazione di Giovanni Dosa, paziente noto, che nei due mesi antecedenti all’ultimo accesso al pronto soccorso cardiologico era stato dimesso dalla medesima Struttura complessa di cardiologia con la diagnosi di sindrome coronarica acuta, nonché per non aver effettuato approfondimento diagnostico mediante valutazione seriata di enzimi miocardio specifici, eventualmente accompagnata dalla ripetizione degli accertamenti ECG ed ecocardiografici, così da escludere, con sufficiente grado di certezza, che la sintomatologia riferita, quand’anche aspecifica, non fosse da attribuire ad una ‘recidiva’ di sindrome coronarica acuta.

La Procura regionale, in sostanza condivide le conclusioni di cui all’approfondimento istruttorio – compiuto su richiesta del Comitato

gestione sinistri dai prof. Bacci ed Ambrosio – nella cui relazione si osserva come fosse probabile l'esito di soccombenza in un giudizio civile risarcitorio, posto che appariva difficile confutare l'origine cardiaca del decesso.

L'organo requirente ha concluso per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 280.000 in favore della Regione Umbria, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali dal deposito della sentenza ed alle spese del giudizio.

Il convenuto non si è costituito.

La Regione Umbria, con memoria notificata, ha dispiegato intervento adesivo dipendente e concluso per l'accoglimento delle conclusioni della Procura regionale.

All'udienza, il rappresentante del Pubblico ministero ha confermato le conclusioni di cui all'atto scritto.

Considerato in

DIRITTO

L'azione promossa dalla Procura regionale mira all'accertamento di responsabilità amministrativa correlata al danno indiretto subito dall'Azienda ospedaliera di Perugia e dalla Regione Umbria per effetto del risarcimento del danno liquidato agli eredi del terzo danneggiato per effetto di errore correlato a pratica medica inadeguata.

L'azione è infondata per le ragioni di cui appresso.

Il paziente era noto perché in data 3 ottobre 2011 era stato

ricoverato con urgenza nella Struttura complessa di cardiologia per dolore toracico irradiato al collo. Dalla cartella clinica si desumono tutti i riferimenti del caso; è stato dimesso l'8 ottobre 2011 in buone condizioni generali con diagnosi di sindrome coronarica acuta. Malattia linfoproliferativa (LNH-HG).

La dott. Anna Maria Verdelli, medico legale interno dell'azienda, nella relazione del 7 novembre 2016, alla stregua degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti nell'occasione [e quindi (ancorché) appena due-tre ore prima], che non avevano evidenziato segni di ischemia miocardica in atto, non ha ravvisato profili di responsabilità del sanitario. Ha considerato, in sostanza, che la condotta del medico del pronto soccorso non avesse svolto un ruolo causale o concausale nell'esito finale, che è stato assolutamente imprevisto ed imprevedibile e che, più probabilmente, doveva essere correlato alla diffusa grave neoplasia ematologica da cui il paziente era affetto.

Il parere della dott. Verdelli deve essere condiviso. Va invece disatteso il punto di vista espresso sull'assistenza del paziente dai prof. Bacci e D'Ambrosio, i quali, sulla base di una difficile confutazione dell'ipotesi circa l'origine cardiaca della morte e prospettando un approfondimento teorico della diagnosi posta, hanno rilevato il rischio di soccombenza dell'azienda in un possibile giudizio civile risarcitorio. Ma il criterio seguito non è appagante, sia perché del tutto probabilistico in relazione ad un fattore del tutto estraneo – il giudizio civile -, sia perché non dà conto di verosimili ipotesi alternative circa le cause della morte.

Il paziente aveva una invasione metastatica che poteva aver raggiunto non solo il sistema nervoso centrale, ma anche altri distretti vascolari. La diagnosi di sindrome coronarica acuta e infarto miocardico è solo una probabilità che non è stata accertata perché manca l'autopsia. Si potrebbe anche ipotizzare una cardiotossicità da chemioterapia (cura effettuata anche mediate somministrazione rachidea) per il trattamento del linfoma. L'omissione di altri accertamenti potrebbe solo riguardare il monitoraggio della troponina. Un'altra coronarografia era controindicata per il fatto che il paziente era in doppia aggregazione.

In definitiva, poiché non può considerarsi raggiunta la prova in ordine alla responsabilità amministrativa del convenuto, la domanda deve essere rigettata.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara l'infondatezza dell'azione di responsabilità amministrativa.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 17 luglio 2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Piero Floreani

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 2 ottobre 2024.

per Il direttore della Segreteria

(Elena Errico)

Paola Paternoster

(f.to digitalmente)